



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N. DEL 2017

PREMESSA

A - Il Comitato Italiano Arbitri

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA), quale organismo federale di settore, di natura tecnica, della Federazione Italiana Pallacanestro, riconosce e diffonde i valori della legalità, imparzialità, lealtà sportività e correttezza, attraverso il proprio direttivo, gli arbitri e gli ufficiali di campo e altre figure tecniche abilitate, cui possano essere conferiti incarichi di durata determinata, tutelando l'onorabilità e il rispetto di tutti i propri tesserati ed operatori.
2. Il CIA agisce in autonomia ed indipendenza tecnica nel rispetto dei Regolamenti federali, garantendo a tutti i propri tesserati pari dignità nonché identiche opportunità di inquadramento e di miglioramento tecnico. A garanzia di tali principi vigila, attraverso gli organi preposti, al fine di escludere ogni rischio di ingerenza esterna nell'impiego e nelle valutazioni dei tesserati.
3. Il CIA, in armonia con quanto previsto dalle norme federali, opera affinché ogni suo tesserato riceva una formazione continua ed un'istruzione adeguata, il materiale di supporto indispensabile all'esercizio della funzione ed un'obiettiva e qualificata valutazione delle prestazioni da parte di tecnici idonei inquadrati negli organi preposti.

B - Il tesserato CIA

1. Ogni tesserato CIA è custode e garante delle regole del gioco e le applica con uniformità, criterio e senso comune, secondo le linee guida e le direttive emanate, al fine di assicurare la parità competitiva.
2. Il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione agendo con onestà, correttezza e lealtà nella vita sportiva e sociale, rispettando leggi e regolamenti vigenti e mantenendo una condotta irreprensibile.
3. A tutti gli arbitri, gli ufficiali di campo e gli altri soggetti coinvolti nel settore, è fatto obbligo di comportarsi secondo principi di non violenza, non discriminazione e riservatezza in ogni funzione, prestazione o rapporto ad ogni modo riferibile all'attività sportiva.
4. Essi devono rapportarsi fra loro con rispetto e solidarietà reciproci, agendo secondo lo spirito di gruppo nel perseguimento delle finalità comuni ed evitando di ricorrere a pratiche scorrette o ingannevoli per raggiungere obiettivi sportivi o sociali.
5. L'arbitro garantisce la propria imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, respingendo ogni eventuale tentativo di ingerenza esterna sul proprio operato.

TITOLO I

IL COMITATO ITALIANO ARBITRI

Art. 1 - Funzioni e Sede

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è un Organismo federale di settore, di natura tecnica, della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ed ha lo scopo di reclutare, formare, addestrare, organizzare, istruire e valutare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo, ed i componenti delle Strutture Tecniche del Settore, nonché di assolvere i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio federale della FIP.
2. Il CIA ha sede presso la FIP.

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – Composizione

1. Il Comitato Italiano Arbitri è composto da:
 - a) Il Presidente,
 - b) Il Vicepresidente,
 - c) Il Consiglio Direttivo,
 - d) Gli Organi Tecnici,
 - e) Il Settore Tecnico Arbitrale,
 - f) La Consulta Nazionale.

Art. 3 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato con le modalità di cui all'art. 96 del R.O. della FIP, oltre le specifiche attribuzioni risultanti dall'art. 101 del R.O. e dalle norme del presente regolamento, in via generale:
 - a) propone al Presidente federale la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte del Consiglio federale,
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo almeno tre volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità,
 - c) fissa la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, dandone avviso agli interessati con almeno sette giorni di anticipo a mezzo mail o, nei casi urgenti, utilizzando la forma di comunicazione che riterrà opportuna per far fronte alle esigenze del caso,
 - d) rimette le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti,
 - e) adotta, con immediata esecutività e solo in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere ratificati, nella prima riunione utile, dal Consiglio Direttivo stesso. Tali provvedimenti, in caso di mancata ratifica, decadono e cessano di avere efficacia,
 - f) relaziona ed informa il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del CIA,
 - g) propone al Consiglio federale i nominativi dei Responsabili degli Organi Tecnici, dei Designatori dei Campionati Nazionali, del Direttore del Settore Tecnico Arbitrale e dei Responsabili di Settore adibiti alla gestione ed organizzazione delle varie attività del CIA.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente CIA le funzioni di cui al presente articolo vengono svolte dal Vicepresidente

Art. 4 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, viene nominato con le modalità di cui all'art. 96 del R.O. della FIP e svolge:
 - a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente del CIA,
 - b) funzioni vicarie del Presidente del CIA in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo del CIA

1. Il Consiglio Direttivo del CIA è composto da:
 - a) Il Presidente,
 - b) Due Consiglieri, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del CIA tra i quali verrà nominato un Vice Presidente. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto con facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili degli Organi Tecnici, il Direttore del Settore Tecnico Arbitrale e i rappresentanti degli organi federali e associazioni riconosciute dalla FIP. Possono altresì essere invitati i responsabili del Settore Tecnico Arbitrale per finalità consultive.
3. I componenti del Consiglio Direttivo del CIA durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere confermati.
4. Il Consiglio Direttivo del CIA, esercita i poteri di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo su tutte le attività del CIA.
5. Il Consiglio Direttivo, oltre alle problematiche di indirizzo generale, è competente a:
 - a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del CIA,
 - b) dettare le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, controllare e verificare che le stesse siano correttamente applicate,
 - c) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro,
 - d) redigere e sottoporre all'approvazione del Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale,
 - e) promuovere e curare il reclutamento, l'inquadramento degli Arbitri e degli Ufficiali di Campo nella progressione didattica dalla attività giovanile alla attività seniores, degli Osservatori, degli Istruttori, nonché disciplinarne l'attività e favorirne il miglioramento tecnico,
 - f) segnalare al Consiglio federale, al termine di ogni stagione sportiva, gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo da insignire delle benemeritenze di cui agli art. 30, 31 e 32 del presente regolamento,
 - g) nominare, su proposta dei Comitati Regionali FIP, i componenti delle Commissioni Regionali CIA, gli Organi tecnici Regionali, gli Istruttori Regionali e i Delegati provinciali CIA,
 - h) proporre annualmente al Consiglio federale le disposizioni relative al tesseramento,
 - i) stabilire, su proposta del Direttore del Settore Tecnico Arbitrale, l'iter formativo, il programma di aggiornamento e le modalità di partecipazione ai corsi CIA,
 - l) proporre al Consiglio federale, le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività in conseguenza della proposta di nuove ammissioni, promozioni, retrocessioni, ed avvicendamenti,

m) sottoporre al Consiglio federale i nominativi degli Arbitri da proporre per il conseguimento della qualifica di Arbitro internazionale.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente CIA, nella forma che ritenga più opportuna, e si riunisce almeno tre volte l'anno.
7. Il Consiglio Direttivo del CIA può essere convocato dal Presidente federale ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. Deve essere, inoltre, convocato quando ne facciano richiesta scritta i due componenti del Consiglio Direttivo.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente e di almeno metà dei suoi componenti, le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette, alla terza assenza, maturata nella stagione sportiva, decadranno automaticamente dall'incarico.

Art. 6 – Gli Organi Tecnici – Definizioni e Competenze

1. L'Organo Tecnico, nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente CIA, è deputato a svolgere i compiti e ad assolvere alle mansioni che annualmente vengono specificate nel documento annuale *"Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento"*, emesso dal CIA per ciascuno dei campionati nazionali, e dagli organismi territoriali competenti per i campionati regionali, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo del CIA.
2. E' composto da un Responsabile, dal Designatore e da uno o più Istruttori che, congiuntamente, costituiscono l'Organo Tecnico.

Art. 7 – Il Settore Tecnico Arbitrale

1. La struttura del Settore Tecnico Arbitrale è formata da un Direttore e dai Responsabili di Settore nominati dal Presidente del CIA con la ratifica del Consiglio federale. Per il perseguimento delle funzioni e finalità del CIA, sono differenziati i seguenti settori di attività:
 - a) Settore Arbitri,
 - b) Settore Ufficiali di Campo,
 - c) Settore Osservatori,
 - d) Settore Istruttori,
 - e) Settore Attività Giovanile Arbitri,
 - f) Settore 3X3.
2. Il Settore Tecnico Arbitrale ha il compito di istruire e formare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo, gli Osservatori e gli Istruttori organizzando, d'intesa con il Consiglio Direttivo del CIA l'attività necessaria al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.
3. Il Settore Tecnico Arbitrale ha altresì il compito di analizzare e fornire soluzioni a tutti i problemi tecnici che possono presentarsi, garantendo l'uniforme interpretazione del regolamento tecnico e delle situazioni tecniche su tutto il territorio nazionale, rilasciando pareri e direttive tecniche. Per tali finalità si riunisce in forma collegiale con la partecipazione, oltre che del Presidente del CIA, dei responsabili dei Settori indicati al precedente comma 1 e dell'Istruttore FIBA di riferimento,
4. Le decisioni del Settore Tecnico Arbitrale devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo del CIA prima di entrare in vigore.
5. Alle riunioni del Settore Tecnico Arbitrale, partecipa di diritto il Presidente del CIA.
6. Qualora ritenuto necessario, potranno essere nominati uno o più coadiutori per ognuno dei responsabili di Settore.

Art. 8 – La Consulta Nazionale CIA

1. La Consulta Nazionale è composta dal Consiglio Direttivo del CIA, dai Responsabili degli Organi Tecnici, dai Designatori, dal Direttore del Settore Tecnico Arbitrale, dai responsabili dei vari Settori e dai Presidenti delle Commissioni Regionali CIA.
2. La Consulta Nazionale ha funzioni consultive, propositive e rappresentative su problematiche di carattere generale, o specificamente territoriali e comunque finalizzate alla realizzazione di un'omogenea azione programmatica in ambito nazionale.
3. La Consulta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente del CIA o, per delega, dal Vicepresidente e si riunisce almeno una volta all'anno e nei casi in cui il Presidente ne ravvisi la necessità.

Art. 9 - Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva e/o di nomina centrale o territoriale nell'ambito della FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP.
2. La carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è altresì incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro e Ufficiale di Campo in attività, di Designatore, di Osservatore, di Istruttore e di responsabile degli Organi Tecnici. Nel caso di nomina a Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA di un tesserato CIA in attività, lo stesso cesserà l'attività. Al termine del mandato, se operava nei campionati nazionali quale arbitro o ufficiale di campo, non potrà più riprenderne la funzione anche in caso di anticipata cessazione del mandato per qualsiasi motivo. Conseguentemente, il tesserato verrà posto tra gli arbitri Fuori Quadro o, su sua richiesta, nella 6° categoria arbitrale.
3. E' incompatibile con la carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.
4. L'incarico di Responsabile dell'Organo Tecnico Nazionale, di Designatore e di Istruttore dei Campionati nazionali, è incompatibile con qualsiasi altro incarico o carica di natura tecnica e/o dirigenziale di nomina o elettiva in seno alla FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP. E' altresì incompatibile qualora nel campionato ove l'incaricato sia chiamato a svolgere attività risulti tesserato per una società o vi sia in lista un arbitro suo coniuge, suo parente entro il 3° grado o suo affine entro il 2° grado.
5. Il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività, con esclusione degli Arbitri impiegati nei Campionati Nazionali. Il ruolo di Delegato Provinciale CIA può essere svolto da tesserati CIA sia in attività che non in attività.
6. Il ruolo di Istruttore nazionale degli Arbitri, con incarico per i Campionati Nazionali, non può essere ricoperto da un Arbitro in attività.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del CIA e, per conoscenza, al Presidente federale. In caso di mancata opzione entro il termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.
8. L'attività arbitrale nella 6ª categoria regionale, non è incompatibile con gli altri incarichi nell'ambito CIA e può essere svolta da tutti gli arbitri di ogni qualifica, di cui al successivo art.

18, entro il limite di età previsto dal presente regolamento, previo rilascio del certificato di idoneità all'attività agonistica e con il parere favorevole della Commissione Regionale CIA.

Art. 10 – Vigilanza e Controllo – Gestione Commissariale

1. Le dimissioni o l'impedimento definitivo del solo Presidente CIA o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio federale provvederà, con le modalità di cui all'articolo 96 del Regolamento Organico, nella prima riunione utile, alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico. In tutti gli altri casi di dimissioni non si verifica decadenza del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
2. Il Consiglio Direttivo del CIA, anche per mezzo del Presidente CIA è tenuto a segnalare al Consiglio federale la presenza di atti, fatti o comportamenti dei membri del Consiglio Direttivo che siano contrari allo Statuto e ai Regolamenti Federali ed ai Codici etici CONI e FIP, che abbiano connotazione antisportiva, che possano costituire posizione di conflitto di interesse, che possano nuocere alla categoria arbitrale, ai tesserati, agli affiliati, alla FIP e ai suoi Organi.
3. In ogni caso il Consiglio federale, nel rispetto della autonomia tecnico-decisionale del Consiglio Direttivo del CIA, vigila sull'operato del Consiglio Direttivo e, in presenza di atti, fatti o comportamenti del tenore di quelli indicati al comma 2, ovvero nel caso in cui il Consiglio Direttivo del CIA disattenda delibere o indirizzi impartiti dal Consiglio federale o dal Presidente federale, può intervenire sul Consiglio Direttivo del CIA disponendo, con delibera, la immediata rimozione, entro un termine assegnato, della situazione di illegittimità. In caso di mancato rispetto dei contenuti della delibera, o nei casi in cui non sia possibile intervenire preventivamente, il Consiglio Federale può deliberare la gestione commissariale del CIA, con provvedimento che comporta la automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, la nomina di un Commissario con le funzioni del Consiglio Direttivo del CIA e con il compito di compiere gli atti necessari al rinnovo del Consiglio stesso. La durata di tale gestione commissariale sarà decisa dal Consiglio federale.

TITOLO III ATTIVITA' CENTRALE

Art. 11 – Il Settore Tecnico Arbitrale

1. Per il perseguimento delle funzioni e finalità del CIA, sono differenziati i seguenti settori di attività:
 - a) Settori Arbitri,
 - b) Settore Ufficiali di Campo,
 - c) Settore Osservatori,
 - d) Settore Istruttori,
 - e) Settore Attività Giovanile Arbitri,
 - f) Settore 3x3.

Art. 12 – I Responsabili di Settore

1. Ogni Settore, di cui al precedente art. 11, è diretto da un Responsabile nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del CIA, sentito il Direttore del Settore Tecnico Arbitrale.
2. Il Responsabile di Settore, nell'ambito dei programmi fissati dal Consiglio Direttivo del CIA, assicura una funzione di indirizzo e di coordinamento coadiuvando l'azione centrale e

periferica di reclutamento, la formazione e l'aggiornamento dei tesserati dei diversi settori di competenza.

3. Per l'attuazione dei programmi, i Responsabili di Settore di attività si avvarranno di coadiutori, nominati dal Presidente del CIA nel numero che riterrà funzionale all'attività del Settore stesso.
4. Gli incarichi definiti al presente articolo hanno durata annuale e possono essere rinnovati.

Art. 13 - Organi Tecnici per i campionati nazionali

1. L'Organo Tecnico per ciascuno dei campionati nazionali, è composto da un Responsabile, dal Designatore e da uno o più Istruttori che congiuntamente costituiscono l'Organo Tecnico.
2. E' deputato a svolgere i compiti ed ad assolvere alle mansioni che annualmente, prima dell'inizio dei campionati, vengono specificate nel documento "*Criteri di impiego e valutazione – Norme di Comportamento*" emessa dal CIA per ciascuno dei campionati nazionali e dagli organismi territoriali competenti per i campionati regionali secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo del CIA, e più specificatamente:
 - a) impartire agli arbitri, in lista per ciascun campionato, le direttive specifiche per la loro attività,
 - b) curare l'aggiornamento tecnico dei tesserati appartenenti alle varie liste,
 - c) designare gli arbitri secondo le modalità previste dai Criteri di impiego annualmente stabiliti dal CIA.
 - d) provvedere alla visionatura ed alla valutazione delle prestazioni arbitrali, avvalendosi degli osservatori, nonché a vagliare altri elementi considerati rilevanti per la redazione, al termine della stagione sportiva, di una relazione tecnica per ciascun arbitro oltre che a formare la lista degli arbitri ritenuti idonei/non idonei al campionato per la stagione sportiva successiva.
3. L'Organo Tecnico deve rispettare, nell'esercizio delle sue attribuzioni, i regolamenti federali, il Codice di comportamento sportivo del CONI approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 2 febbraio 2012, il codice etico della FIP (versione aggiornata al 10.05.2014) e le direttive del CIA.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà richiedere al CIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di particolare rilevanza e/o urgenza.
5. Dura in carica per una stagione sportiva ed i suoi componenti possono essere confermati dal CIA.
6. Può decidere i fermi tecnici con motivazioni sia di natura tecnica che comportamentale, da comunicare agli arbitri secondo quanto previsto dalla circolare annuale "*Criteri di impiego e valutazione – Norme di Comportamento*".
7. I componenti degli Organi Tecnici, ad esclusione degli istruttori, non possono permanere nello stesso campionato per un periodo superiore a quattro anni, anche non consecutivi.

TITOLO IV

L'ATTIVITA' PERIFERICA

Art. 14 – Attività periferica

1. L'attività periferica, nella sua globalità (Arbitri, Ufficiali di campo, Istruttori e Osservatori) è programmata e coordinata dalla Commissione Regionale CIA che si avvale della collaborazione dei Delegati Provinciali CIA.

2. La durata del mandato delle Commissioni Regionali CIA e dei Delegati Provinciali è biennale e il mandato potrà essere rinnovato.

Art. 15 – Commissione Regionale CIA

1. La Commissione Regionale CIA, composta da un Presidente e da due componenti, è nominata dal Consiglio Direttivo del CIA, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP. Nell'applicazione delle direttive emanate dal CIA, opera in autonomia ed indipendenza tecnica rispetto al Comitato Regionale FIP con il quale deve costantemente coordinarsi e relazionare in merito alle attività svolte ed alla programmazione dell'attività futura nella compatibilità con il budget definito dal Comitato Regionale stesso.
2. Il Presidente e i due componenti debbono essere tesserati CIA, con le limitazioni di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento.
3. La Commissione Regionale CIA, all'inizio di ogni anno sportivo, sentito il proprio Istruttore regionale di riferimento, deve presentare un programma al CIA per la relativa ratifica, avendolo preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.
4. La Commissione Regionale CIA coordina l'attività sul territorio regionale dei Delegati Provinciali CIA i quali, a loro volta, dovranno comunicare la programmazione annuale e condividerla con la Commissione Regionale CIA. Per tale attività di coordinamento, di concerto con il Comitato Regionale di appartenenza, può organizzare sul territorio le risorse umane ritenute più efficaci ed efficienti per lo svolgimento della programmazione scelta, nominando collaboratori (quali Istruttori, Tutor, Osservatori, ecc.) secondo l'organizzazione territoriale ritenuta più idonea al conseguimento degli obiettivi fissati ed alla gestione dell'attività didattica ed agonistica.
5. La Commissione Regionale CIA, in accordo con il Comitato Regionale FIP, ha il compito di reclutare, formare, istruire, aggiornare e valutare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, sul territorio di competenza, avvalendosi di propri Osservatori qualificati e a ciò incaricati e coordinati dagli Organi Tecnici di riferimento (nei campionati ove sono previsti) e del supporto degli Istruttori Regionali Arbitri e Ufficiali di Campo.
Al termine di ciascun anno sportivo, sulla base dei giudizi degli Osservatori e tenendo altresì conto del parere tecnico degli Istruttori Regionali, provvederà alla compilazione delle liste per i campionati di competenza regionale. Formulerà, su richiesta del CIA, indicazioni propositive per l'eventuale inserimento di nuovi arbitri nella lista dell'ultimo campionato nazionale e proporrà al CIA, per l'approvazione, la lista degli arbitri da impiegare nei campionati regionali di serie C maschile e serie B femminile secondo i criteri annualmente emanati dal CIA stesso.
6. All'inizio di ogni stagione sportiva la Commissione Regionale CIA è tenuta ad elaborare i *"criteri di impiego e valutazione e norme di comportamento"* per l'attività regionale, in armonia con il presente regolamento. Tali criteri dovranno essere comunque preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo del CIA e comunicati agli arbitri prima dell'inizio dei rispettivi campionati.
7. La Commissione Regionale CIA deve altresì:
 - a) proporre al Consiglio Direttivo del CIA, in accordo con il Direttore del Settore Tecnico Arbitrale, e nel rispetto di quanto previsto in tema di incompatibilità dei ruoli, un Istruttore Regionale Arbitri che sarà il coordinatore e responsabile dell'attività tecnica regionale degli Arbitri, un Istruttore Regionale per l'Attività Giovanile Arbitri che sarà il coordinatore e responsabile dell'attività tecnica regionale degli arbitri giovanili, ed un Istruttore Regionale Ufficiali di Campo che sarà il coordinatore e responsabile dell'attività tecnica regionale degli UdC,

- b) proporre al CIA Arbitri e Ufficiali di Campo per l'eventuale conferimento delle benemeritenze previste dal presente Regolamento.
- c) designare, direttamente o tramite l'Organo Tecnico Regionale, Arbitri ed Ufficiali di Campo nei tornei di competenza organizzativa del Comitato Regionale FIP e/o partite amichevoli, oppure su espressa delega del CIA,
- d) segnalare atti e/o comportamenti dei tesserati CIA della propria Regione contrari a norme e regolamenti federali, al Consiglio Direttivo del CIA che, nei casi di particolare gravità, provvederà a trasmettere gli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia competenti,
- e) Indire riunioni tecniche di aggiornamento secondo la propria programmazione e di concerto con l'Istruttore regionale arbitri, l'Istruttore regionale attività giovanile e l'Istruttore regionale Ufficiali di Campo e secondo le localizzazioni territoriali che maggiormente ritenga confacenti allo svolgimento della attività didattica.

Art. 16 - Delegato Provinciale CIA

- 1. La nomina del Delegato Provinciale CIA è proposta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP di concerto con la Commissione Regionale CIA. La proposta viene trasmessa al Consiglio Direttivo del CIA per la nomina. In caso di particolari necessità o particolarità territoriali è consentito aggregare più Province con un unico Delegato.
- 2. Il Delegato Provinciale CIA deve essere un tesserato CIA, sia in attività che non in attività.
- 3. Il Delegato Provinciale CIA ha il compito di attuare i programmi annualmente predisposti e condivisi con la Commissione Regionale CIA, con particolare riferimento al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico degli Arbitri e Ufficiali di Campo del proprio ambito territoriale.
- 4. Il Delegato Provinciale CIA ha il compito di indire riunioni tecniche, nel numero di almeno quattro per ogni anno sportivo e per ogni settore, d'intesa con gli Istruttori territorialmente delegati.
- 5. Al termine di ogni stagione sportiva, il Delegato Provinciale CIA, sentiti gli istruttori territorialmente delegati, propone alla Commissione Regionale CIA i nominativi in ordine di merito degli Arbitri ed Ufficiali di Campo eventualmente idonei per il passaggio alla categoria superiore.
- 6. Qualsiasi iniziativa del Delegato Provinciale CIA deve essere portata a conoscenza della Commissione Regionale CIA.

Art. 17 – Commissariamento organi periferici

- 1. Il Consiglio Direttivo del CIA, ove ritenga che le Commissioni Regionali o i Delegati Provinciali non operino in conformità alle linee di indirizzo e/o di programma fissate o su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP, può revocare il mandato e nominare un Commissario Straordinario, per un periodo non superiore a 120 giorni, entro i quali si dovrà procedere alle nuove nomine come riportato dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

TITOLO V I TESSERATI

CAPO I

Qualifiche dei tesserati - Norme generali

Art. 18 – Qualifiche

1. I tesserati CIA sono inquadrati con le seguenti qualifiche:
 - a) Arbitri,
 - b) Ufficiali di Campo,
 - c) Osservatori,
 - d) Istruttori,
 - e) Arbitri e Ufficiali di Campo Fuori Quadro,
 - f) Arbitri e Ufficiali di Campo Benemeriti,
 - g) Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza,
 - h) Arbitri e Ufficiali di Campo d'Onore,
 - i) Arbitri 3x3.
2. In ragione della peculiarità del loro ruolo, i tesserati CIA devono risultare di ineccepibile condotta morale e civile ed essere in possesso di tali requisiti sia all'atto del tesseramento che per tutta la durata dello stesso. I tesserati hanno inoltre l'obbligo di segnalare con immediatezza al CIA ogni intervenuta circostanza modificativa.
3. Le figure di Istruttore, Osservatore e Designatore sono ricoperte da soggetti che, previo conferimento di qualifica abilitativa, ricevono incarico temporaneo per lo svolgimento della funzione conferita dalla FIP o dal CIA.

CAPO II

Arbitri ed Ufficiali di Campo

Art. 19 – Classificazione degli Arbitri

1. Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri in attività sono classificati in:
 - a) Arbitri Internazionali,
 - b) Arbitri Nazionali,
 - c) Arbitri Regionali,
 - d) Arbitri Regionali Giovanili di età compresa fra i 13 ed i 17 anni compiuti,
 - e) Arbitri Regionali Amatoriali, utilizzabili dalla Regione di appartenenza nella sesta categoria, ad esclusione dei campionati giovanili di eccellenza.
2. Gli Arbitri, in relazione all'ambito operativo di competenza acquisito, sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) 1^a categoria: Arbitri impiegati nel Campionato professionistico,
 - b) 2^a categoria: Arbitri impiegati nel primo Campionato nazionale dilettanti maschile e nel primo Campionato nazionale femminile,
 - c) 3^a categoria: Arbitri impiegati nel secondo Campionato nazionale dilettanti maschile e nel secondo Campionato nazionale femminile,
 - d) 4^a categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie C regionale maschile e nel Campionato di serie B femminile,
 - e) 5^a categoria: Arbitri impiegati nel campionato di serie D regionale e di serie B e C femminile,
 - f) 6^a categoria: Arbitri impiegati negli altri campionati seniores e nei campionati giovanili secondo la discrezionalità di utilizzo che la Commissione Regionale CIA andrà a stabilire.
3. Gli Arbitri con età inferiore ai 18 anni di norma potranno essere utilizzati solo nei campionati giovanili. E' ammesso il loro impiego nei campionati seniores, fino alla 5^a categoria arbitrale, nei casi in cui il CIA Regionale, acquisito il parere dell'Istruttore Attività Giovanile territorialmente delegato, lo ritenga possibile in funzione delle caratteristiche tecniche e relazionali del tesserato e delle sue capacità e potenzialità. E' altresì opportuno che gli stessi

arbitri con età inferiore ai 18 anni vengano designati nei campionati giovanili in coppia con un arbitro maggiorenne che abbia acquisito esperienza sufficiente da poter fornire valido supporto.

Art. 20 – Reclutamento Arbitri

1. La qualifica di Arbitro si consegue previo superamento di appositi corsi e di esame finale teorico e pratico. I corsi dovranno tenersi preferibilmente nel periodo compreso tra il mese di settembre e quello di dicembre e dovranno prevedere la presenza di almeno cinque candidati salvo specifiche esigenze autorizzate dal Presidente CIA di volta in volta.
2. Possono partecipare ai corsi per Arbitri i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica e che abbiano un'età compresa tra:
 - a) i 13 anni di età (compiuti) ed i 17 (compiuti) per l'abilitazione ad Arbitro Regionale Giovanile,
 - b) tra i 18 anni ed i 30 (compiuti) per l'abilitazione ad Arbitro Regionale,
 - c) tra i 30 ed i 45 anni di età (compiuti) per l'abilitazione ad Arbitro Regionale Amatoriale di 6^a categoria.

Art. 21 – Classificazione degli Ufficiali di Campo

1. Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA, gli Ufficiali di Campo in attività sono classificati in:
 - a) Ufficiali di Campo Nazionali per il Campionato professionistico,
 - b) Ufficiali di Campo Nazionali per i Campionati Nazionali dilettantistici,
 - c) Ufficiali di Campo Regionali,
2. Gli Ufficiali di Campo Nazionali saranno utilizzati nei Campionati Nazionali maschili e femminili,
3. Gli Ufficiali di Campo Regionali saranno utilizzati nei campionati gestiti dai Comitati Regionali.
4. Gli Ufficiali di Campo con l'età inferiore ai 18 anni potranno essere utilizzati solo nei campionati giovanili. E' ammesso il loro impiego nei campionati seniores nei casi in cui il CIA Regionale, acquisito il parere dell'Istruttore Regionale Ufficiali di Campo, lo ritenga possibile in funzione delle caratteristiche tecniche e relazionali del tesserato e delle sue capacità e potenzialità. In caso di utilizzo nei campionati seniores, è opportuno che vengano designati in coppia/terna con un UdC maggiorenne che abbia acquisito esperienza sufficiente da poter fornire valido supporto.

Art. 22 - Reclutamento degli Ufficiali di Campo

1. La qualifica di Ufficiale di Campo Regionale si consegue all'esito del superamento di appositi corsi ed esame finale cui possono partecipare i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti e che abbiano un'età non inferiore a 14 anni compiuti.
2. Al compimento del 40° anno un Ufficiale di Campo Regionale non potrà più essere inserito nelle liste di Ufficiali di Campo Nazionali.

Art.23 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro ed Ufficiale di Campo

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
 - a) dimissioni,
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno,
 - c) per effetto di quanto disposto dall'art. 69 o per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art. 70 del presente Regolamento,
 - d) nelle ipotesi disciplinate dall'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 24 – Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Internazionali sono nominati dalla FIBA secondo le modalità da questa stabilite.
2. E' condizione essenziale che il candidato ad Arbitro Internazionale abbia diretto partite del primo campionato nazionale maschile o femminile ed abbia dimostrato affidabilità dal punto di vista tecnico e comportamentale.
3. Gli Arbitri Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.

Art. 25 – Tesseramento in altre categorie

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo in attività perdono la loro qualifica in caso di tesseramento come allenatori e, limitatamente ai Campionati nazionali e di serie C regionale, come atleti. Il tesseramento di Arbitro e Ufficiale di Campo come dirigente, medico, preparatore fisico, fisioterapista/massofisioterapista di società affiliate, dovrà invece essere preventivamente autorizzato dal CIA, pena la perdita della qualifica.
2. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo Regionali possono rimanere tesserati anche come atleti, col divieto di dirigere gare nel girone del Campionato nel quale partecipa la squadra con cui giocano. Potranno invece dirigere gare di ogni altro Campionato dove partecipa la società nella quale risultano tesserati, ma non potranno dirigere gare della società stessa, tale possibilità decade quando l'Arbitro o l'Ufficiale di Campo venga inserito in una lista nazionale.
3. Gli Arbitri provenienti da federazioni estere che richiedano di essere inquadrati nelle liste degli Arbitri italiani, dovranno sostenere una prova attitudinale da parte del Settore Tecnico Arbitrale che sarà valutata dal Consiglio Direttivo del CIA. A seguito dell'esito della prova, potranno essere inseriti nell'ambito operativo di competenza di cui all'art. 19, comma 2 del presente Regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo del CIA.
4. Il tesserato CIA che svolga temporaneamente attività presso una Federazione Straniera, è obbligato a produrre relativa certificazione annuale comprovante l'attività svolta al fine della permanenza nei quadri CIA. Al suo rientro il CIA si riserva la possibilità di ricollocare il tesserato secondo i criteri descritti al comma 3 di questo articolo.

Art. 26 - Periodo di inattività e aspettativa

1. L'Arbitro di 1^a categoria che, per giustificati motivi, anche dovuti ad infortunio o malattia, non possa svolgere attività per un periodo di tempo determinato superiore ai quindici giorni, dovrà presentare al CIA richiesta scritta documentata di concessione di uno o più periodi di aspettativa, che comunque non potranno superare la durata complessiva di giorni sessanta nel corso della stagione sportiva. Al raggiungimento dei sessanta giorni di aspettativa, non potrà essere presentata ulteriore richiesta se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine del sessantesimo giorno. In caso di periodi di durata superiore l'Arbitro verrà collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
2. Tutti gli altri tesserati CIA che per giustificati motivi, nei quali rientrano anche infortuni e malattie, non possano svolgere attività agonistica per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni, devono presentare al CIA richiesta scritta documentata di collocamento in aspettativa. Il Consiglio Direttivo del CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa. Detto periodo non potrà in ogni caso superare la durata di dodici mesi, diversamente il tesserato verrà automaticamente collocato nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.

3. Il tesserato non potrà chiedere la concessione di un nuovo periodo di aspettativa se non saranno trascorsi dodici mesi dal termine dell'ultima aspettativa goduta, pena l'automatica collocazione nella categoria inferiore nel rispetto della soglia anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
4. Il tesserato, di cui al precedente punto 2, potrà richiedere, sempre per giustificati e documentati motivi, il prolungamento del periodo di aspettativa, fermo restando il limite complessivo di dodici mesi di inattività.
5. Il Consiglio Direttivo del CIA potrà derogare a quanto prescritto dal presente articolo per casi particolari (maternità, gravi malattie, gravi infortuni ecc.) adeguatamente documentati e motivati.

Art. 27 – Modalità di impiego degli Arbitri nei Campionati nazionali – Valutazione delle prestazioni – Passaggi di categoria, avvicendamenti, dismissioni.

1. Le norme riguardanti le modalità d'impiego degli Arbitri, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA.
2. Dette disposizioni verranno pubblicate, prima dell'inizio dei Campionati nazionali, sulla circolare annuale denominata "*Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*". Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie durante il campionato dovranno essere deliberate dal Consiglio federale.

Art. 28 - Limite di età

1. I requisiti ed i limiti prescritti all'art. 20, comma 2 del presente regolamento possono essere derogati nei confronti di ex atleti di interesse nazionale o che abbiano svolto attività per almeno 5 anni nei campionati nazionali di serie A, A2 e B maschile e A1 e A2 femminile, secondo le valutazioni e determinazioni rimesse al Consiglio Direttivo del CIA.
2. Il CIA provvederà, con la tempistica e modalità che riterrà opportune, ad organizzare apposite e mirate attività di reclutamento con le procedure che riterrà maggiormente confacenti (es. bandi, concorsi di selezione, altre attività di partecipazione anche a fronte di richiesta dei singoli, ecc.) riservandosi di valutare, per i candidati aspiranti, il curriculum vitae, il percorso formativo per l'avviamento all'attività arbitrale (obbligatorio), metodi e sistemi di valutazione finale delle capacità dei candidati stessi e la migliore forma di inserimento nell'attività arbitrale in caso di riconosciuta attitudine.
3. L'attività arbitrale, per gli arbitri della 6^a categoria ed amatoriali, cesserà al compimento del sessantesimo anno di età.
4. L'attività degli UdC Regionali, cesserà al compimento del sessantesimo anno di età.
5. L'attività degli Osservatori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.
6. L'attività degli Istruttori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età di tutti i tesserati CIA, si fa riferimento a quella compiuta alla data di chiusura della stagione sportiva fissata dalla FIP e cioè al 30 giugno di ogni anno

Art. 29 - Arbitri e Ufficiali di Campo Fuori Quadro

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, al termine della loro attività, al fine di non perdere l'anzianità di tessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore e/o Istruttore saranno inseriti temporaneamente nella categoria "*Fuori Quadro*". Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni.

2. Al termine di tale periodo l'Arbitro o l'Ufficiale di Campo posto "*Fuori Quadro*" che non abbia ottenuto una delle suddette qualifiche decade automaticamente da tesserato CIA.
3. Il tesserato arbitro fuori quadro, in caso di necessità, e sempre nel rispetto dei limiti di età, potrà essere utilizzato quale arbitro amatoriale di 6° categoria, per dirigere gare nei campionati provinciali seniores e giovanili (ad esclusione di quelli di eccellenza), previo parere della Commissione Regionale CIA di appartenenza. In tal caso permarrà nella categoria di Arbitro Fuori Quadro fino a quando resterà in attività.
4. Il periodo di inattività trascorso nel ruolo "*Fuori Quadro*" non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 30 – Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti

1. Il Consiglio Direttivo del CIA, su proposta delle Commissioni Regionali CIA, può conferire la qualifica di Arbitro o Ufficiale di Campo Benemerito a quei tesserati, con almeno quarant'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuamente svolto attività nel Settore.
2. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti potranno ottenere la tessera di libero ingresso nei campi di gioco, su indicazione del Presidente della Commissione Regionale CIA il quale valuterà se gli stessi partecipano attivamente all'attività del proprio Gruppo Arbitri provinciale o regionale e ne sono pertanto meritevoli.
3. Il Consiglio Direttivo del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 31 – Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza

1. Il Consiglio Direttivo del CIA può conferire la qualifica di Arbitro o Ufficiale di Campo Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile,
 - b) siano stati arbitri internazionali,
 - c) abbiano ricoperto la carica di Componente del Consiglio Direttivo CIA per almeno un quadriennio,
 - d) abbiano ricoperto l'incarico di responsabile di un Organo Tecnico Nazionale per almeno quattro anni, anche non consecutivi,
 - e) abbiano ricoperto l'incarico di Direttore del Settore Tecnico Arbitrale per almeno quattro anni, anche non consecutivi,
 - f) abbiano ricoperto la carica di Presidenti delle Commissioni Regionali CIA per almeno dieci anni, anche non consecutivi,
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 32 - Arbitri e Ufficiali di Campo D'Onore

1. Il Consiglio Direttivo del CIA può conferire la qualifica di Arbitro e Ufficiale di Campo d'Onore agli Arbitri e Ufficiali di Campo che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno a due delle seguenti manifestazioni:
 - a) Giochi Olimpici,

- b) Qualificazioni Preolimpiche,
 - c) Campionati del Mondo Assoluti Maschili e/o Femminili,
 - d) Campionati Europei Assoluti Maschili e/o Femminili,
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico di Presidente CIA ed agli Istruttori Nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni, anche non consecutivi.
 3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
 4. Il Consiglio Direttivo del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico, professionale o sportivo e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 33 – Gli Arbitri 3x3

1. Gli Arbitri con almeno cinque anni di anzianità, possono essere abilitati a svolgere l'attività di Arbitro 3x3 secondo le indicazioni emanate dal Settore Arbitri 3x3 del Settore Tecnico Arbitrale che dovranno essere recepite anche dalle Commissioni Regionali CIA.
2. La qualifica di Arbitro 3x3 non impedisce di continuare ad arbitrare nella propria categoria di appartenenza.

CAPO III GLI OSSERVATORI

Art. 34 – La Categoria

1. Il Settore Osservatori è coordinato dal Responsabile del Settore Osservatori, che riceve ogni anno l'incarico dal Consiglio Direttivo del CIA. Il Consiglio Direttivo del CIA, potrà nominare anche Componenti del Settore Osservatori quali coadiutori del Responsabile. Il Responsabile del Settore e gli eventuali Componenti, durano in carica per una stagione sportiva e potranno essere rinnovati.
2. Compito primario del Settore Osservatori è quello di istruire, formare ed aggiornare gli Osservatori Nazionali e Regionali ed i componenti gli Organi Tecnici Nazionali e territoriali, al fine di fissare criteri valutativi univoci, utili a raggiungere livelli ottimali di uniformità.
3. Il responsabile del Settore Osservatori, sulla base delle esigenze annualmente individuate, e previa autorizzazione del CIA, tiene i corsi per Osservatori nazionali e regionali. Gli aspiranti Osservatori, per poter conseguire la qualifica, al termine del corso devono superare un esame finale teorico-pratico.
4. Il Responsabile del Settore Osservatori, unitamente agli eventuali Collaboratori, all'inizio di ogni annata sportiva, provvede all'aggiornamento degli Osservatori nazionali in occasione dei raduni precampionato, coadiuvato dall'Istruttore incaricato per ciascun campionato nazionale.
5. Il Settore Osservatori cura altresì, in collaborazione con i presidenti delle Commissioni Regionali CIA, l'aggiornamento e la formazione degli Osservatori regionali e di quelli Nazionali in forza ai Comitati territoriali, anche mediante incontri organizzati nel corso dell'anno su base regionale o interregionale. La partecipazione a tali incontri è obbligatoria per tutti gli Osservatori in attività convocati. In caso di mancata partecipazione, il Presidente del CIA regionale non potrà impiegare l'Osservatore fino a quando lo stesso non avrà partecipato ad uno dei successivi incontri formativi obbligatori, anche in altra Regione, a sue spese.
6. La categoria degli Osservatori è composta da tesserati CIA, appositamente qualificati a seguito del superamento di Corso ed esame finale teorico-pratico ed in possesso dei previsti requisiti.

Annualmente il Consiglio Direttivo del CIA potrà conferire l'incarico per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali ad un numero di Osservatori Nazionali, tra quelli inseriti nell'elenco degli abilitati, ritenuto funzionale alle necessità dei vari Campionati.

7. Coloro che abbiano cessato l'attività arbitrale possono essere ammessi ai corsi di qualificazione per Osservatore facendone richiesta alle Commissioni Regionali CIA di appartenenza e previo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo del CIA.
8. L'attività di Osservatore cesserà al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Art. 35 – Inquadramento

1. Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA, gli Osservatori in relazione all'ambito operativo di competenza, sono inquadrati come:
 - a) Osservatori Nazionali,
 - b) Osservatori Regionali.
2. Gli Osservatori Nazionali sono impiegati nei Campionati nazionali maschili e femminili ma potranno essere utilizzati anche a livello periferico.
3. Gli Osservatori Regionali sono impiegati nei Campionati Gestiti dai Comitati Territoriali. Nel primo campionato regionale dovranno essere impiegati preferibilmente Osservatori Nazionali a disposizione dei Comitati Territoriali.

Art. 36 - Osservatori Nazionali

1. Al conseguimento della qualifica, gli Osservatori Nazionali, previo superamento di apposito corso formativo, con esame finale teorico-pratico, verranno inseriti in un'unica lista nazionale. Potranno essere ammessi a partecipare a detto corso:
 - a) gli Arbitri che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri del Campionato Professionistico e del primo Campionato dilettantistico maschile,
 - b) gli Osservatori Regionali segnalati dalle Commissioni Regionali CIA, e ratificati dal Consiglio Direttivo del CIA, che abbiano svolto attività in Regione per almeno tre anni.

Art. 37 - Osservatori Regionali

1. L'attribuzione della qualifica di Osservatore Regionale è subordinata al superamento di specifico corso organizzato dalle Commissioni Regionali CIA preventivamente autorizzato da parte del Consiglio Direttivo del CIA e tenuto dal Settore Osservatori. e/o da tecnici dallo stesso delegati. La valutazione per l'abilitazione verrà condotta da una Commissione di valutazione nominata dal CIA e presieduta dal Responsabile Nazionale Osservatori e/o suo delegato.
2. Possono essere ammessi ai corsi gli ex Arbitri che abbiano svolto attività per almeno 10 anni.
3. Il Consiglio Direttivo del CIA con il Responsabile Nazionale Osservatori definisce metodologie e programmi dei corsi.
4. Il Consiglio Direttivo del CIA, in caso di gravi inadempienze e comportamenti non adeguati al ruolo ricoperto, trasmetterà gli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia competenti.

Art. 38 – Incompatibilità

1. L'incarico di Osservatore Nazionale è incompatibile con ogni altra carica Federale elettiva o di nomina, salvo espressa e motivata deroga concessa dal Consiglio Direttivo del CIA.

CAPO IV

ISTRUTTORI DEGLI ARBITRI

Art. 39 - Istruttori Arbitri

1. Gli Istruttori degli arbitri sono tesserati CIA, preposti alla istruzione degli arbitri, inquadrati secondo le seguenti qualifiche:
 - a) Istruttore Arbitri,
 - b) Istruttore Attività Giovanile,
 - c) Aspirante Istruttore.
2. Fra i tesserati CIA in possesso della qualifica di Istruttore, in ragione dell'ambito di competenza, il CIA potrà conferire incarichi relativi alla attività di:
 - a) Istruttori Nazionali,
 - b) Istruttori Regionali,
 - c) Istruttori Provinciali.

Art. 40 - Aspiranti Istruttori

1. La qualifica di Aspirante Istruttore si consegue previa frequentazione di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA, ed organizzato dalle Commissioni Regionali CIA che ne curano l'espletamento, dalla fase di autorizzazione fino alla ratifica, con la scelta dei relatori e la verifica di idoneità finale.
2. Possono accedere al di corso Aspiranti Istruttori gli arbitri che abbiano svolto un'attività almeno quinquennale.
3. Gli Aspiranti Istruttori possono partecipare ai tornei in cui il Settore Giovanile CIA svolga attività di "stage" e/o formativa dei propri tesserati. In tali attività coadiuveranno ed opereranno da supporto agli Istruttori e/o Istruttori Attività Giovanile designati per le stesse manifestazioni.

Art. 41 - Istruttori Attività Giovanile

1. La qualifica di Istruttore Attività Giovanile si consegue previa frequentazione di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA, ed organizzato dal Settore Giovanile CIA, di concerto con il Responsabile del Settore Istruttori, che ne cura i dettagli e la programmazione, lo svolgimento nelle sedi ritenute consone, la scelta dei docenti e la verifica di idoneità finale. Il programma formativo prevede l'acquisizione dei fondamenti e la verifica delle capacità didattiche per l'istruzione da svolgere nei confronti dei tesserati Arbitri Regionali Giovanili.
2. Possono accedere al corso di Istruttore Attività Giovanile i tesserati CIA che abbiano svolto per almeno un anno l'attività di Aspirante Istruttore.
3. Il Consiglio Direttivo del CIA conferisce ad un Istruttore l'incarico annuale di Istruttore Nazionale Attività Giovanile Arbitri con compito di coordinamento, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività degli Istruttori dell'Attività Giovanile.

Art. 42 - Istruttori Arbitri

1. La qualifica di Istruttore Arbitri si consegue previa frequentazioni di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA, ed organizzato dal Settore Istruttori del CIA che ne cura i dettagli e la programmazione, lo svolgimento nelle sedi ritenute consone, la scelta dei docenti e la verifica di idoneità finale. Il programma formativo prevede l'acquisizione dei fondamenti e la verifica delle capacità didattiche per l'istruzione da svolgere nei confronti dei tesserati Arbitri (dopo il compimento del diciassettesimo anno),

2. Possono accedere al corso di Istruttore i tesserati CIA che:
 - a) abbiano svolto per almeno un anno l'attività di Istruttore Attività Giovanile,
 - b) gli arbitri internazionali e nazionali che svolgano o abbiano svolto attività nel campionato professionistico o nel primo Campionato Nazionale Dilettantistico.

Art. 43 - Istruttori Nazionali Arbitri

1. Gli Istruttori Nazionali Arbitri, nominati con incarico annuale dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA, hanno funzioni di consulenza tecnica nell'ambito del settore arbitrale, in attuazione degli specifici indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Direttivo del CIA che ne definirà l'assegnazione ai rispettivi ambiti di competenza.
2. Gli Istruttori Nazionali Arbitri hanno la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri e gli Osservatori, nonché gli Istruttori Arbitri e gli Istruttori Attività Giovanile, al fine di migliorarne il livello tecnico ed assicurare omogenei livelli di qualità della loro attività.
3. Il Presidente del CIA annualmente individua fra gli Istruttori Nazionali Arbitri il Direttore del Settore Tecnico Arbitrale con compiti di coordinamento, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività di istruzione sia nazionale che regionale secondo le modalità fissate all'art. 7. Tale referente avrà il compito precipuo di divulgare il regolamento tecnico e le direttive FIBA direttamente o tramite l'Istruttore FIBA di riferimento.

Art. 44 - Istruttori Regionali Arbitri e Istruttori Regionali Attività Giovanile

1. Gli Istruttori Regionali Arbitri e gli Istruttori Regionali Attività Giovanile, uno per ciascuna Regione e ambito didattico, sono nominati dal CIA su proposta delle Commissioni Regionali CIA d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali FIP, con il parere vincolante dei responsabili del Settore Istruttori e Settore Attività Giovanile Arbitri, ciascuno per la propria competenza.
2. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente ulteriori Istruttori in qualità di collaboratori dell'Istruttore Regionale Arbitri in funzione delle necessità e/o logistica territoriale, con le modalità che ciascun Comitato territoriale ritenga opportune e maggiormente confacenti allo sviluppo della propria attività. L'incarico di Istruttore Regionale ha la durata di due anni e può essere rinnovato.
3. Gli Istruttori Regionali Arbitri e gli Istruttori Regionali Attività Giovanile, che operano fra loro in coordinamento, sintonia e collaborazione, sono i referenti tecnici del CIA nazionale, per gli ambiti di rispettiva competenza.
4. Gli Istruttori Regionali Arbitri ed i loro eventuali collaboratori, negli ambiti di competenza territoriale, in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dal Settore Tecnico Arbitrale, nonché delle direttive organizzative dettate dalle Commissioni Regionali CIA, curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento dei tesserati del settore Arbitri e Osservatori nonché degli altri soggetti abilitati al ruolo di Aspirante Istruttore.
5. Gli Istruttori Regionali Arbitri ed i loro eventuali collaboratori hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA,
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali CIA,
 - c) coordinare l'attività di tutti gli istruttori arbitri operanti nel territorio di competenza,
 - d) divulgare celermente linee guida, direttive e tutto il materiale prodotto dal Settore Istruttori,
 - e) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e trimestralmente un report dell'attività svolta.

Art. 45 - Istruttori Provinciali Arbitri

1. Gli Istruttori Provinciali Arbitri sono nominati dal Consiglio Direttivo del CIA, su proposta della Commissione Regionale CIA che riceve la segnalazione dal Delegato Provinciale CIA, d'intesa con l'Istruttore Regionale. L'incarico ha la durata biennale e può essere rinnovato.
2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui siano stati incaricati.
3. Hanno gli obblighi previsti dall'art. 44, comma 5, lettere a), b), d).

Art. 46 – Decadenza dalla qualifica e revoca dell'incarico

1. Gli Istruttori decadono:
 - dalla qualifica per dimissioni e/o rinuncia,
 - dall'incarico per scadenza o per revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo del CIA.
2. Al compimento del settantesimo anno di età.

CAPO V

ISTRUTTORI DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 47 - Istruttori Ufficiali di Campo - Qualifiche e incarichi

1. Gli Istruttori degli Ufficiali di campo sono tesserati CIA preposti alla istruzione degli Ufficiali di Campo e inquadrati secondo le seguenti qualifiche:
 - a) Istruttore,
 - b) Aspirante Istruttore.
2. Fra i tesserati CIA in possesso della qualifica di Istruttore, il CIA può conferire incarichi relativi all'attività di:
 - Istruttori Nazionali UdC,
 - Istruttori Regionali UdC,
 - Istruttori Provinciali UdC.

Art. 48 -Aspiranti Istruttori

1. La qualifica di Aspirante Istruttore si consegue mediante la frequentazione di un apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA ed organizzato dalle Commissioni Regionali CIA che ne curano lo svolgimento in accordo con l'Istruttore Regionale, dalla fase di autorizzazione fino alla ratifica, la scelta dei docenti e la verifica finale dell'idoneità.
2. Possono accedere al corso aspiranti istruttori gli ufficiali di campo che siano in attività da almeno cinque anni.
3. L'aspirante istruttore svolge attività nell'ambito territoriale in accordo con l'Istruttore Regionale che ne coordina l'operato in un'ottica di crescita e di miglioramento.

Art. 49 -Istruttori Ufficiali di Campo

1. La qualifica di Istruttore Ufficiali di Campo si consegue previa frequentazione di apposito corso, autorizzato e ratificato dal CIA ed organizzato dal Settore Istruttori del Settore Tecnico Arbitrale che ne cura i dettagli, la programmazione, lo svolgimento nelle sedi ritenute consone, la scelta dei docenti e la verifica di idoneità finale. Il programma formativo prevede l'acquisizione dei fondamenti e la verifica delle capacità tecniche e didattiche per l'istruzione da svolgere nei confronti dei tesserati Ufficiali di Campo.
2. Possono accedere al corso di Istruttore Ufficiali di Campo gli Aspiranti Istruttori che abbiano svolto almeno un anno di attività dopo il conseguimento di tale qualifica.

Art. 50 - Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo

1. L'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo è incaricato annualmente dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA ed ha la funzione di istruire, formare ed aggiornare costantemente gli Ufficiali di Campo che operano nei campionati Nazionali e gli Istruttori Ufficiali di Campo Regionali e Provinciali, al fine di migliorarne il livello tecnico e di assicurare omogeneità nelle loro prestazioni.
2. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente ulteriori Istruttori Nazionali in qualità di collaboratori dell'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo, con le modalità di cui al precedente comma.
3. Un Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo sarà incaricato annualmente dal Consiglio Direttivo del CIA quale Responsabile del Settore Ufficiali di Campo per le finalità previste dall'art. 7.

Art. 51 - Istruttori Regionali Ufficiali di Campo

1. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo, uno per ciascuna Regione, sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'articolo 44, sentito il parere dell'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo.
2. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo svolgono, tra l'altro, attività di coordinamento degli Istruttori Provinciali.
3. L'incarico di Istruttore Regionale Ufficiali di Campo ha la durata di due anni e potrà essere rinnovato.
4. L'Istruttore Regionale Ufficiali di Campo è il referente tecnico del CIA nazionale per l'ambito di competenza.
5. Gli Istruttori Regionali U.d.C. curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento degli Ufficiali di Campo e dei tesserati abilitati al ruolo di Aspirante Istruttore in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dall'Istruttore Nazionale U.d.C. e delle direttive organizzative dettate dalle Commissioni Regionali CIA.
6. Gli Istruttori Regionali UdC hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali, fissati dal CIA,
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali,
 - c) coordinare l'attività di tutti gli istruttori operanti nel territorio di competenza,
 - d) divulgare rapidamente le linee guida, le direttive e tutto il materiale prodotto dal Settore Istruttori,
 - e) trasmettere tempestivamente al CIA la programmazione annuale dell'attività e il report trimestrale dell'attività svolta.

Art. 52 - Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo

1. Gli Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'art. 44, sentito il parere dell'Istruttore Regionale Ufficiali di Campo.
2. Operano sul territorio della Provincia o gruppi di Province per cui siano stati incaricati.
3. Gli Istruttori Provinciali hanno gli obblighi previsti all'art. 51, comma 6, lettere: a), b) e d).

Art. 53 - Decadenza dalla qualifica e revoca dell'incarico

1. Gli Istruttori decadono:
 - dalla qualifica, per dimissioni e/o rinuncia dall'incarico,
 - dall'incarico, per scadenza o per revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo del CIA,
 - al raggiungimento del settantesimo anno di età.

CAPO VI TESSERAMENTO

Art. 54 – Tessera federale

1. Tutti i tesserati CIA devono essere in possesso della tessera federale di categoria, da richiedere annualmente alla Federazione mediante le procedure di tesseramento, nei termini e con le formalità previste.
2. La tessera di libero ingresso (che offre la possibilità di ingresso nei campi di gioco, nei limiti delle disponibilità di capienza degli impianti stessi) viene rilasciata ai tesserati che ne hanno diritto e può essere revocata o sospesa solo su determinazione del Consiglio Direttivo del CIA, in presenza di fatti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari di cui all'art. 56, indipendentemente dalla circostanza che dette condotte abbiano dato luogo o meno alla trasmissione degli atti alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza,
3. Il mancato tesseramento secondo le procedure ed entro i termini previsti, comporterà l'immediata sospensione da ogni attività e, al termine dell'anno sportivo, l'automatica decadenza dalla qualifica di tesserato della FIP.

TITOLO VI DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Art. 55 – Diritti dei tesserati

1. Tutti i tesserati CIA hanno diritto alla difesa della loro onorabilità e dignità ed alla tutela della loro integrità fisica.

Art. 56 – Doveri dei tesserati

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo hanno l'obbligo di:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA,
 - b) sottoporsi a visita medica di idoneità specifica per il tipo di attività da svolgere, secondo quanto disposto dalla Federazione per ogni anno sportivo,
 - c) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA, detti test atletici, obbligatori al fine del proseguo della attività stagionale, saranno almeno due in ogni stagione sportiva.

Chi non supererà un test sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure una prova di recupero stabilita dal CIA, con spese a carico dell'interessato, da effettuarsi dopo un periodo minimo di 20 giorni dal test non superato. Nel caso in cui l'arbitro nazionale fallisca due test, anche non consecutivi, nella stessa stagione sportiva verrà escluso dalla lista di appartenenza e nel caso lo richieda, nel rispetto della regolamentazione anagrafica, verrà collocato nella disponibilità del Comitato Regionale di appartenenza quale arbitro di 6° categoria. In caso di test atletico non effettuato a seguito di presentazione di certificato medico, l'Arbitro sarà temporaneamente escluso dalle designazioni e manterrà comunque l'obbligo di superare il successivo test con le modalità sopra prescritte. Il CIA si riserva la verifica della veridicità dei contenuti delle certificazioni pervenute a mezzo dei medici federali o di propria fiducia. Eventuali gravi e documentati motivi che impediscano ad un Arbitro di prendere parte ai test atletici, verranno valutati dal CIA. Oltre ai test atletici, per

ogni campionato può essere prevista anche l'effettuazione di quiz teorici con la specificazione delle modalità e della valenza nel documento annuale *"Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di Comportamento"*. Alle Commissioni Regionali CIA è demandata la facoltà di definire tale materia per i tesserati di competenza, nei *"Criteri di Impiego e Valutazione"* annualmente emanati prima dell'inizio del campionato.

- d) accettare immediatamente designazioni di qualsiasi campionato o torneo degli Uffici Gare di appartenenza, anche per i Campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali e internazionali, o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto. I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente motivati e documentati al CIA ed ai competenti organismi di designazione. Il numero massimo di rifiuti e/o indisponibilità consentito per ogni stagione sportiva e per ogni campionato dovrà essere indicato nel documento annuale *"Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento"*,
 - e) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio gruppo Arbitri di appartenenza territoriale. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso,
 - f) svolgere le eventuali funzioni alle quali sono stati designati dai competenti organismi,
 - g) presentarsi in campo entro i termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti emanate dai vari organi incaricati della gestione dei Campionati e pubblicate annualmente sul documento *"Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento"* prima dell'inizio dei campionati,
 - h) far pervenire ai competenti Organi federali, nei termini e con le modalità stabilite, tutta la documentazione relativa alla gara. Tale incombenza rientra nelle responsabilità del 1° Arbitro.
2. Gli Ufficiali di Campo hanno tutti gli obblighi di cui al comma precedente, con l'esclusione della lettera b), c) e h).
 3. L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni potrà comportare la trasmissione degli atti al Consiglio Direttivo del CIA che in casi di particolare gravità li trasmetterà ai competenti Organi di Giustizia.
 4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) comporterà l'esclusione dalle liste nazionali.
 5. La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera b), comporterà l'immediata sospensione dall'attività sino all'avvenuta ultimazione delle procedure previste e l'inserimento della certificazione stessa nel sistema informatico federale.
 6. Tutti i tesserati sono inoltre tenuti a:
 - a) svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto nell'ambito dell'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità,
 - b) ad osservare le norme previste dallo Statuto e dalle altre norme e Regolamenti della FIP nonché dal Codice di Comportamento Sportivo, come approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 02 febbraio 2012 e sue successive modificazioni e/o integrazioni,
 - c) improntare il loro comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività di tesserato e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, a difesa dell'onorabilità e dell'immagine del CIA e del ruolo rivestito,
 - d) collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari della FIP, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica prese dagli Organi preposti dal CIA o dalla FIP.

- e) compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale tramite la piattaforma informatica FIP ed a segnalare eventuali variazioni, cambi di residenza e/o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società affiliate al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità,
 - f) astenersi dal comunicare ad altri, salvo che al proprio Delegato Provinciale CIA ed al Presidente della Commissione Regionale CIA, le designazioni ricevute e dal comunicare a chicchessia il contenuto dei referti trasmessi agli Organi di Giustizia,
 - g) attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive,
 - h) a segnalare con immediatezza al proprio Presidente della Commissione Regionale CIA le sentenze personali dichiarative di fallimento, le informazioni di garanzia ex art. 369 c.p.p. ricevute e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, a cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.SPO.), le sentenze penali di condanna per reati dolosi, anche non definitive,
7. Agli arbitri è fatto inoltre divieto di:
- a) compiere con qualsiasi mezzo atti o tenere comportamenti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive e/o dalle attività collaterali, connesse o riconducibili alle manifestazioni sportive stesse.
 - b) ricorrere ad alcun organo di giustizia, ad eccezione di quelli federali, nei confronti di altri tesserati FIP per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività arbitrale, senza averne fatta preventiva richiesta scritta al Presidente del CIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente della FIP la relativa autorizzazione scritta,
 - c) rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, che attengano a gare dirette e gli incarichi espletati da ogni tesserato, salvo espressa autorizzazione del Presidente del CIA.
 - d) rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico del regolamento FIBA anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, anche in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "*nickname*" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore,
 - e) svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale.
 - f) effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito FIP (per gli arbitri internazionali anche FIBA ed Euroleague).

Art. 57 – Divisa

1. La FIP fornisce la divisa regolamentare ed il materiale necessario ad Arbitri e Ufficiali di Campo per svolgere le attività previste dal loro ruolo.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare esclusivamente la divisa stabilita dal CIA. L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'esclusione dalle designazioni e la comunicazione ai competenti Organi di Giustizia.

Art. 58 - Rapporti di valutazione

1. Ogni Arbitro, nell'ambito del proprio Campionato di appartenenza, sarà visionato nel corso dell'anno sportivo nel rispetto di quanto indicato nel documento "*Criteri di impiego e valutazione – Norme di comportamento*" annualmente emanato dagli organi competenti.

Art. 59 - Direzione di incontri e tornei amichevoli all'estero

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, in caso di invito all'estero per la direzione di incontri o Tornei amichevoli, devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione da parte del CIA.

Art. 60 - Deferimento

1. Oltre i casi previsti dal presente regolamento la mancata osservanza da parte dei tesserati degli articoli n. 56 e 57 comporterà la trasmissione degli atti alla Procura federale o ai competenti Organi di Giustizia e ciò costituirà un elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

Art. 61 - Direzione in doppio o in triplo

1. Ad eccezione dei Campionati per i quali è previsto che la direzione di gara sia affidata a tre Arbitri, per ciascun incontro di qualsiasi campionato, dovrà essere designata una coppia di arbitri, fatta eccezione per i casi di carenze nell'organico territoriale CIA.

TITOLO VII RECLAMI e RICORSI

Art. 62 - Reclami – Ricorsi

1. In ragione dell'esclusiva natura tecnica delle valutazioni delle prestazioni arbitrali da parte degli organismi annualmente preposti, non è ammissibile alcun ricorso avverso gli esiti di dette valutazioni nonché avverso la conseguente formazione delle liste annuali di categoria.

TITOLO VIII DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA

Art. 63 - Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali

1. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo di Campionati nazionali sono tenuti a svolgere attività anche nei campionati regionali e provinciali di competenza degli uffici gara della propria Regione. In caso di necessità possono essere utilizzati anche nei Campionati Nazionali inferiori a quelli di appartenenza.
2. Gli Arbitri impegnati in gare Nazionali sia di serie Professionistica, sia dilettantistica maschili e femminili, non possono in nessun caso essere designati il giorno precedente a quello della gara nazionale in cui sono impegnati.

Art. 64 - Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali

1. Negli incontri internazionali per i quali vengano richiesti Arbitri italiani, la designazione è di competenza del CIA.

2. Negli incontri internazionali le designazioni degli Ufficiali di Campo sono di competenza del CIA che può delegare il Presidente della Commissione Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 65 - Designazione degli Arbitri per Tornei – Competenza

1. La designazione degli Arbitri è di competenza della FIP per le gare di torneo a carattere internazionale e nazionale con squadre appartenenti alla Lega professionistica e alle Leghe Nazionali dilettanti Maschile e Femminile. La FIP ha facoltà di delegare dette designazioni al Presidente della Commissione Regionale CIA territorialmente competente.

Art. 66 - Riunioni tecniche

1. Il Delegato Provinciale CIA deve organizzare riunioni periodiche obbligatorie per tutti i tesserati del CIA della Provincia (almeno quattro in un anno e separatamente per arbitri ed ufficiali di campo) e, entro dieci giorni, deve inviare alla competente Commissione Regionale il verbale sintetico della riunione con i nominativi dei presenti e degli assenti nonché le eventuali relative giustificazioni. Almeno una riunione tecnica all'anno deve essere svolta congiuntamente con Arbitri, Ufficiali di campo ed Osservatori. Gli Osservatori sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni per arbitri ed a quelle congiunte con gli ufficiali di campo. A fine anno sportivo il Delegato provinciale deve inviare alla competente Commissione Regionale un quadro sintetico che evidenzi le presenze e le assenze a tutte le riunioni svolte nella stagione sportiva.

Art. 67 - Cambio di domicilio e residenza

1. In caso di cambio di domicilio o residenza i tesserati CIA sono tenuti a darne immediata comunicazione al CIA, all'Ufficio designazioni e al Designatore di competenza, alla Commissione Regionale CIA ed al Delegato Provinciale CIA, provvedendo direttamente, nel contempo, all'aggiornamento dei dati sui sistemi informatici federali.
2. Stante l'esigenza del CIA di assicurare la tempestività e la certezza delle comunicazioni di servizio, la immediata comunicazione della variazione di residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) è dovuta anche nel caso in cui questo abbia carattere temporaneo.

TITOLO IX MISURE DISCIPLINARI

Art. 68 - Fatti di particolare gravità

1. Il CIA, avuta conoscenza di condotte o fatti di particolare gravità commissivi od omissivi ascrivibili ad un tesserato, dovrà immediatamente e senza indugio darne comunicazione alla Procura federale o agli Organi di Giustizia per l'eventuale adozione di provvedimenti che si riterranno più opportuni.
2. In via cautelativa, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento di Giustizia, il tesserato CIA che è sottoposto ad indagine o a procedimento disciplinare può essere sospeso dall'attività.

Art. 69 - Decadenza dalla qualifica

1. Il tesserato CIA al quale venga inflitta dagli Organi di Giustizia federale, una squalifica di un anno o superiore, decadrà automaticamente dalla qualifica o dall'incarico rivestito.

Art. 70 - Esclusione dalle liste

1. Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste o la revoca degli incarichi sarà applicata a tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 60 giorni se comminata dal Tribunale federale o superiore ai 60 giorni se comminata dalla Corte federale di Appello.

TITOLO X

PREMI

Art. 71 – “Premi”

1. I Premi federali per gli Arbitri sono i seguenti:
 - a) Premio “*Maurizio Martolini*”,
 - b) Premio “*Luigi Giordano*”,
 - c) Premio “*Ninì Ardito*”.

Art. 72 - Premio “*Maurizio Martolini*”

1. Il Premio è annualmente conferito all'Arbitro che nel corso dell'Anno Sportivo si sia maggiormente distinto in campo nazionale o in campo internazionale. Può essere conferito anche alla carriera o alla memoria.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:
 - a) Presidente federale,
 - b) Presidente CIA,
 - c) Responsabile dell'Organo Tecnico del Campionato professionistico.
3. Il Premio può essere assegnato una sola volta nell'arco della carriera.

Art. 73 - Premio “*Luigi Giordano*”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al/i migliore/i arbitro/i Under 21 maschile e/o femminile che nel corso dell'anno sportivo si sia/siano maggiormente distinto/i nell'attività svolta.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Presidente CIA,
 - b) Direttore del Settore Tecnico Arbitrale,
 - c) Responsabile del Settore Arbitri.

Art. 74 – Premio “*Ninì Ardito*”

1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA ad un Istruttore Arbitri o Istruttore Ufficiali di Campo maggiormente distintosi nella stagione sportiva per la sua qualificata attività di formazione dei giovani Arbitri o Ufficiali di Campo.
2. Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta dal:
 - a) Presidente e Componenti del Consiglio Direttivo CIA
 - b) Direttore del Settore Tecnico Arbitrale.
3. Il Premio può essere assegnato una sola volta nell'arco della carriera.
4. I premi di cui al titolo X verranno consegnati nel corso dei raduni nazionali/regionali di inizio stagione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 75 - Prorogatio

1. Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito della sua competenza, oltre che per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano, comunque, di avere efficacia con il termine del mandato affidato al Consiglio Direttivo del CIA dal Consiglio federale della FIP.
2. Per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione del CIA, nei casi di sua decadenza o disposto Commissariamento, le competenze e funzioni dei nominati Organi, Settori centrali e periferici - assicurate e svolte per il tramite dei rispettivi Responsabili - sono prorogate fino al momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo del CIA o il nominato Commissario Straordinario CIA non adottino provvedimenti di nuove nomine o di conferma degli incarichi.

Art. 76 – Benemerenze

1. Tutte le benemerenze ed onorificenze conferite secondo la normativa precedentemente in vigore, restano valide.

Art. 77 – Qualifiche Istruttori

1. Alla data d'approvazione del presente regolamento acquisiscono la qualifica di:
 - a) Istruttore Attività Giovanile Arbitri, i tesserati che secondo la precedente abrogata normativa risultavano inquadrati come Istruttore Nazionale Miniarbitri, Istruttore Regionale Miniarbitri e Istruttore Provinciale Miniarbitri.
 - b) Istruttore Arbitri, i tesserati CIA che secondo la precedente abrogata normativa risultavano inquadrati come Istruttore Nazionale Arbitri, Istruttore Regionale Arbitri e Istruttore Provinciale Arbitri.
 - c) Istruttore Ufficiali di Campo, i tesserati che secondo la precedente abrogata normativa risultavano inquadrati come Istruttore Nazionale Ufficiale di Campo, Istruttore Regionale Ufficiale di Campo e Istruttore Provinciale Ufficiali di Campo.

Art. 78 – Qualifiche Osservatori

1. Alla data di approvazione del presente regolamento gli Osservatori Nazionali e Regionali conservano le rispettive qualifiche acquisite in vigore dell'abrogata normativa.

Art. 79 – Limiti di età

1. I limiti di età previsti per Arbitri ed Ufficiali di Campo, saranno applicati a partire dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento. Per tutti gli altri tesserati i limiti di età del presente regolamento entrano in vigore a far data dall'approvazione del regolamento medesimo da parte del Consiglio federale.

Art. 80 – Limiti di permanenza

1. I limiti di permanenza ed i limiti del numero di incarichi tecnici previsti dal presente regolamento, si applicheranno tenendo conto degli incarichi e delle funzioni rivestite a partire dall'ultima stagione sportiva precedente a quella di entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 81 – Incompatibilità

1. Tutte le situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, devono risultare risolte inderogabilmente entro novanta giorni a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. In caso di mancata opzione del tesserato entro il termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla/e carica/che assunta/e più di recente.

Art. 82 - Rinvio alle norme federali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto federale ed ai Regolamenti federali della FIP.

Sommario

PREMESSA	2
<i>A - Il Comitato Italiano Arbitri</i>	<i>2</i>
<i>B - Il tesserato CIA</i>	<i>2</i>
TITOLO I.....	3
IL COMITATO ITALIANO ARBITRI.....	3
<i>Art. 1 - Funzioni e Sede.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Composizione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Il Presidente</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Il Vice Presidente.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Il Consiglio Direttivo del CIA</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 – Gli Organi Tecnici – Definizioni e Competenze</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Il Settore Tecnico Arbitrale</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 – La Consulta Nazionale CIA.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Incompatibilità.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 –Vigilanza e Controllo – Gestione Commissariale</i>	<i>7</i>
TITOLO III.....	7
ATTIVITA' CENTRALE.....	7
<i>Art. 11 – Il Settore Tecnico Arbitrale</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 – I Responsabili di Settore</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Organi Tecnici per i campionati nazionali</i>	<i>8</i>
TITOLO IV	8
L'ATTIVITA' PERIFERICA	8
<i>Art. 14 – Attività periferica</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 – Commissione Regionale CIA</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - Delegato Provinciale CIA.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 – Commissariamento organi periferici</i>	<i>10</i>
TITOLO V	10
I TESSERATI.....	10
CAPO I	10
QUALIFICHE DEI TESSERATI - NORME GENERALI.....	10
<i>Art. 18 – Qualifiche</i>	<i>11</i>
CAPO II	11
ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO	11
<i>Art. 19 – Classificazione degli Arbitri</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 – Reclutamento Arbitri.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 – Classificazione degli Ufficiali di Campo</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 - Reclutamento degli Ufficiali di Campo.....</i>	<i>12</i>
<i>Art.23 - Decadenza dalla qualifica di Arbitro ed Ufficiale di Campo</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24 – Arbitri Internazionali</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 – Tesseramento in altre categorie</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26 - Periodo di inattività e aspettativa.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27 – Modalità di impiego degli Arbitri nei Campionati nazionali – Valutazione delle prestazioni – Passaggi di categoria, avvicendamenti, dismissioni.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Limite di età</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 - Arbitri e Ufficiali di Campo Fuori Quadro.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 30 – Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 31 – Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza</i>	<i>15</i>
<i>Art. 32 - Arbitri e Ufficiali di Campo D'Onore.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 33 – Gli Arbitri 3x3</i>	<i>16</i>
CAPO III	16
GLI OSSERVATORI	16
<i>Art. 34 – La Categoria</i>	<i>16</i>
<i>Art. 35 – Inquadramento</i>	<i>17</i>
<i>Art. 36 - Osservatori Nazionali.....</i>	<i>17</i>

Art. 37 - Osservatori Regionali	17
Art. 38 – Incompatibilità	17
CAPO IV	18
ISTRUTTORI DEGLI ARBITRI	18
Art. 39 - Istruttori Arbitri	18
Art. 40 - Aspiranti Istruttori	18
Art. 41 - Istruttori Attività Giovanile	18
Art. 42 - Istruttori Arbitri	18
Art. 43 - Istruttori Nazionali Arbitri	19
Art. 44 - Istruttori Regionali Arbitri e Istruttori Regionali Attività Giovanile	19
Art. 45 - Istruttori Provinciali Arbitri	20
Art. 46 – Decadenza dalla qualifica e revoca dell’incarico	20
CAPO V	20
ISTRUTTORI DEGLI UFFICIALI DI CAMPO	20
Art. 47 - Istruttori Ufficiali di Campo - Qualifiche e incarichi	20
Art. 48 - Aspiranti Istruttori	20
Art. 49 - Istruttori Ufficiali di Campo	20
Art. 50 - Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo	20
Art. 51 - Istruttori Regionali Ufficiali di Campo	21
Art. 52 - Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo	21
Art. 53 - Decadenza dalla qualifica e revoca dell’incarico	21
CAPO VI	22
TESSERAMENTO	22
Art. 54 – Tessera federale	22
TITOLO VI	22
DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI	22
Art. 55 – Diritti dei tesserati	22
Art. 56 – Doveri dei tesserati	22
Art. 57 – Divisa	24
Art. 58 - Rapporti di valutazione	24
Art. 59 - Direzione di incontri e tornei amichevoli all’estero	25
Art. 60 - Deferimento	25
Art. 61 - Direzione in doppio o in triplo	25
TITOLO VII	25
RECLAMI E RICORSI	25
Art. 62 - Reclami – Ricorsi	25
TITOLO VIII	25
DISPONIBILITA’ – IMPIEGO – COMPETENZA	25
Art. 63 - Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali	25
Art. 64 - Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali	25
Art. 65 - Designazione degli Arbitri per Tornei – Competenza	26
Art. 66 - Riunioni tecniche	26
Art. 67 - Cambio di domicilio e residenza	26
TITOLO IX	26
MISURE DISCIPLINARI	26
Art. 68 - Fatti di particolare gravità	26
Art. 69 - Decadenza dalla qualifica	26
Art. 70 - Esclusione dalle liste	26
TITOLO X	27
PREMI	27
Art. 71 – “Premi”	27
Art. 72 - Premio "Maurizio Martolini"	27
Art. 73 - Premio "Luigi Giordano"	27
Art. 74 – Premio “Nini Ardito”	27
NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Art. 75 - Prorogatio	28
Art. 76 – Benemerenze	28
Art. 77 – Qualifiche Istruttori	28

<i>Art. 78 – Qualifiche Osservatori.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 79 – Limiti di età.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 80 – Limiti di permanenza.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 81 – Incompatibilità</i>	<i>28</i>
<i>Art. 82 - Rinvio alle norme federali</i>	<i>29</i>